SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

7ª COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 1964

(27ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GARLATO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Norme relative al piano regolatore generale dei comuni di Longarone e Castellavazzo » (841) (*D'iniziativa dei deputati Mosca e Baroni*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 393, 399
DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 396, 397
GAIANI 396, 397
GENCO 396
VIDALI 399
ZANNIER, *relatore* 394, 397

La seduta è aperta alle ore 10,35.

Sono presenti i senatori: Adamoli, Chiariello, Corbellini, Crollalanza, De Unterrichter, Fabretti, Ferrari Giacomo, Florena, Focaccia, Gaiani, Garlato, Genco, Giancane, Guanti, Indelli, Lombardi, Massobrio, Restagno, Tomassini, Vergani, Vidali e Zannier.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici de' Cocci e per l'industria e il commercio Oliva.

GUANTI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Mosca e Baroni: « Norme relative al piano regolatore generale dei comuni di Longarone e Castellavazzo » (841) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Mosca e Baroni: « Norme relative al piano regolatore genera-

le dei comuni di Longarone e Castellavazzo », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge in esame la 5ª Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 841, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza ».

Comunico inoltre che anche la Commissione industria e commercio ha fatto pervenire il suo parere, in gran parte espositivo, che conclude anch'esso a favore del disegno di legge in esame.

ZANNIER, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 841 all'esame, in sede deliberante, da parte della nostra Commissione e già approvato dalla IX Commissione permanente della Camera dei deputati riguarda norme relative al piano regolatore generale dei comuni di Longarone e Castellavazzo.

Per il comune di Longarone e Castellavazzo in dipendenza dei danni causati dalla catastrofe del Vajont ed in base a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, venne compilato un piano regolatore generale con lo scopo di prevedere le aree da destinarsi all'insediamento urbano ed industriale nonchè tutte le altre infrastrutture e servizi occorrenti per la nuova comunità. Tale piano fu approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 3760 in data 7 giugno 1964. Contemporaneamente però, e precisamente sulla *Gazzetta Ufficiale* del 6 giugno 1964, n. 137, venne pubblicata la legge 31 maggio 1964, n. 357, recante modifiche ed integrazioni alla legge 4 novembre 1963, n. 1457.

L'articolo 3 della legge del 1964 introduce, rispetto allo stesso articolo 3 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nuove disposizioni in materia di urbanistica riguardanti la ricostruzione dei centri abitati distrutti. Viene previsto, in base a quanto disposto in tale articolo, la delimitazione rispettivamente di un comprensorio in provincia di Belluno e di un altro in provincia di Udine, i quali includeranno, oltre al territorio dei Comuni colpiti dalla catastrofe, anche i Comuni rivieraschi che abbiano riportato conseguenze in seguito all'evento catastrofico. L'estensione del territorio di ciascun comprensorio sarà determinata con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro.

Sempre in tale articolo, al fine dell'organico e programmato assetto delle zone, è prevista la redazione di piani urbanistici comprensoriali, rispettivamente per il territorio della provincia di Belluno e per quello della provincia di Udine. Tali piani comprensoriali dovranno definire le destinazioni di uso e le norme di utilizzazione del territorio ed in particolare:

a) effettuare le previsioni per l'impianto, lo sviluppo e la trasformazione degli insediamenti abitativi e produttivi, fissando le destinazioni d'uso e le relative norme;

b) stabilire il sistema delle infrastrutture, gli impianti e le attrezzature pubbliche, e di uso pubblico;

c) determinare i perimetri delle zone d'interesse paesistico e storico;

d) definire programmi e fasi d'attuazione.

L'articolo 3 precisa inoltre le modalità e i tempi d'attuazione del piano urbanistico comprensoriale. Tale piano, infatti, sarà compilato a cura e spese dello Stato d'intesa con le Amministrazioni comunali interessate ad ogni singolo comprensorio, costituite in consorzio ai sensi del testo unico della legge provinciale e comunale. Una volta redatto il piano, questo sarà adottato dal Consorzio e pubblicato a cura delle singole Amministrazioni comunali per il periodo di quindici giorni, entro i quali possono essere presentate opposizioni ed osservazioni. Entro i successivi quindici giorni dovrà essere inoltrato al Ministero dei lavori pubblici. Tale piano verrà approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, dell'industria e commercio, della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Con lo stesso decreto verranno decise le osservazioni e le opposizioni al piano.

Con questa legge, in sostanza, s'introduce un nuovo concetto urbanistico che è il piano comprensoriale che ha efficacia di piano particolareggiato di esecuzione per le parti indicate precedentemente, per cui fino a quando il piano non è stato approvato non si può dar corso a nessuna opera di ricostruzione e nemmeno alla definizione delle aree per i nuclei d'industrializzazione previste dall'articolo 19-*bis* della legge n. 357, perchè anche queste devono essere definite nel piano comprensoriale ed approvate dal Ministero dell'industria, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro e per i lavori pubblici.

La necessità, infine, di definire globalmente le aree da destinarsi ai nuclei d'industrializzazione deriva dal fatto che, per legge, il 30 per cento di tali superfici deve essere localizzata nel territorio dei comuni di Longarone e Castellavazzo.

In conclusione, pertanto, anche il piano regolatore dei comuni di Longarone e Castellavazzo non può aver corso sino a quando il piano urbanistico comprensoriale non verrà elaborato e regolarmente approvato.

A questo punto è necessario precisare che la delimitazione dei comprensori è stata solo recentemente effettuata e che il decreto del Ministro per i lavori pubblici è attualmente alla firma da parte del Ministro del tesoro per cui l'incarico ufficiale per la compilazione del piano non è ancora stato dato. La complessità dello studio di un piano urbanistico comprensoriale che dovrà essere redatto d'intesa con le Amministrazioni comunali costituite in consorzio, tutte le formalità riguardanti l'adozione e l'approvazione determineranno la necessità di avere a disposizione un notevole periodo di tempo prima di poter dar corso alle opere di ricostruzione degli abitati distrutti. Tale tempo sarà certamente superiore ad un anno. D'altra parte vi è l'assoluta urgenza di dare immediata attuazione alle opere di ricostruzione degli abitati e, con esse, ai nuovi insediamenti industriali. Ciò vale tanto per gli abitati dei comuni di Longarone e Castellavazzo quanto per il trasferimento degli abitanti di Erto che ancora oggi, causa uno stato di indecisione generale, non sanno quando si potrà dar corso, nè dove, alla ricostruzione delle proprie case.

Allo scopo di accelerare i tempi, in considerazione della suesposta complessa procedura di elaborazione ed approvazione dei piani comprensoriali, visto che i comuni di Longarone e Castellavazzo sono in possesso di un piano regolatore generale già approvato, con la presente proposta di legge s'intende conservare piena efficacia al predetto piano in modo di poter permettere la costruzione di tali abitati ivi compresa l'acquisizione delle aree per l'insediamento industriale.

Il presente disegno di legge è articolato in quattro articoli.

Il primo articolo tende a confermare l'efficacia del piano regolatore generale dei comuni di Longarone e Castellavazzo, già a suo tempo approvato, fino all'entrata in vigore del piano comprensoriale. In tale articolo sono altresì precisate le modalità di attuazione del piano e quelle relative all'adozione ed approvazione dei piani particolareggiati. Si riconferma che l'acquisizione delle aree occorrenti per il trasferimento e la ricostruzione avverrà in base a quanto previsto dall'articolo 3, e cioè in base all'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167. In proposito, nell'altro ramo del Parlamento, è stata prospettata l'opportunità di fare riferimento, per l'esproprio, agli articoli 12 e 13 della legge per il risanamento della città di Napoli; e ciò in considerazione del fatto che la legge n. 167 potrebbe determinare la possibilità di eventuali ricorsi dei proprietari espropriati in analogia a quanto già si è verificato in altre sedi. Tale proposta però non è stata ritenuta accettabile in quanto avrebbe determinato certamente riflessi sulle numerose norme contenute in altre leggi che prevedono la determinazione dell'indennità di esproprio con la legge n. 167.

L'articolo 2 prevede l'attuazione del nucleo d'industrializzazione per i comuni di Longarone e Castellavazzo secondo le previsioni del piano regolatore già approvato.

L'articolo 3 prevede la possibilità dell'estensione del Consorzio del nucleo d'industrializzazione della provincia di Belluno anche alle sedi di agglomerazione industriale dei comuni di Longarone e Castellavazzo,

L'articolo 4 infine prevede le modalità per l'acquisizione delle aree e la determinazione dell'indennità.

In considerazione dell'urgenza che tale provvedimento riveste mi permetto di raccomandare agli onorevoli colleghi l'approvazione del presente disegno di legge nella sua attuale stesura e colgo l'occasione per invitare il rappresentante del Governo a sollecitare la rapida attuazione del piano comprensoriale affinchè anche i problemi del comprensorio dell'udinese abbiano rapida soluzione, adottando, se del caso, anche per tale zona analogo provvedimento.

Ritengo che questo mio invito possa essere accolto in quanto mi sono reso conto che vi è la possibilità di provvedere contemporaneamente alla revisione del piano regolatore di Maniago, il quale non tiene conto deldell'impostazione delle aree industriali, ed all'attuazione del piano comprensoriale in armonia con quelle che saranno le previsioni urbanistiche in esso previste. Aggiungo che, a questo proposito, i progettisti del piano regolatore di Maniago hanno già preso contatto con l'architetto Samonà in modo di procedere di pari passo, e seguendo gli stessi criteri, nella sistemazione delle zone.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Aggiungo che se, come per Maniago, anche per Erto e Casso vi fosse già un piano regolatore il problema sarebbe semplificato, ma, in mancanza di questo, per tali centri sarà più agevole e rapido fare uno stralcio dal piano comprensoriale.

GENCO. Ho l'onore di far parte della Commissione d'inchiesta sul disastro del Vajont e per ben due volte, assieme agli altri componenti la Commissione, ci siamo recati sul luogo del disastro. Ebbene, l'unica richiesta insistentemente rivoltaci dalle Amministrazioni comunali di Longarone e Castellavazzo è stata quella di dare rapida attuazione al piano regolatore generale di questi due centri.

Infatti, mentre nel campo della ricostruzione delle opere pubbliche si è proceduto celermente ed efficacemente, quasi nulla si è ancora fatto nel campo dell'edilizia privata e della ricostruzione industriale della zona e, pertanto, si è palesata la necessità assoluta di rendere operante il piano regolatore di Longarone e Castellavazzo.

Tutti sappiamo che è in corso lo studio di piani urbanistici comprensoriali, rispettivamente per il territorio in provincia di Belluno e per quello in provincia di Udine, ma da quanto abbiamo appreso dall'architetto Samonà, da noi interpellato a Belluno ed anche a Roma, la redazione di tali piani si prevede ancora piuttosto lontana nel tempo, a causa dei complessi studi necessari.

Intanto, però, le popolazioni colpite reclamano giustamente che si faccia qualcosa per avviare la ricostruzione nella zona; per tale ragione, sono senz'altro favorevole all'approvazione di questo disegno di legge che, per l'appunto, permetterà il raggiungimento di tale scopo.

GAIANI. Mi pare che, alla prova dei fatti, le norme approvate con legge 4 novembre 1963, n. 1457, abbiano dimostrato di essere complesse e macchinose per cui, ad un anno di distanza, la loro applicazione è ancora in una fase preliminare; sono pertanto senz'altro favorevole a questo disegno di legge, relativo al piano regolatore generale dei comuni di Longarone e Castellavazzo, in quanto ritengo che, per suo mezzo, si possa raggiungere lo scopo di ricostruire gli abitati in questione nonchè le zone industriali ad essi connessi.

Quanti di noi si sono recati sul posto della sciagura conoscono lo stato d'animo di quelle popolazioni e il senso di sfiducia che ha pervaso coloro che, ad un anno di distanza dalla catastrofe, si trovano ancora nell'impossibilità di cominciare a ricostruire.

Pienamente d'accordo, quindi, sulla bontà ed opportunità delle norme in esame; piuttosto, in presenza di questo provvedimento, sorge spontanea un'altra domanda: perchè non fare per Erto e Casso quanto si sta facendo per Longarone e Castellavazzo?

Sulla definitiva sistemazione delle questioni urbanistiche relative ad Erto e Casso mi pare che dovrebbe essere rivolta al Governo una viva sollecitazione affinchè, una volta iniziata con questo provvedimento la rico-

struzione di Longarone e Castellavazzo, gli altri due centri non rimangano abbandonati a se stessi, o quanto meno, non venga ulteriormente ritardata la loro sistemazione.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Riservandomi di tornare in modo più ampio sull'argomento nell'intervento che farò a conclusione di questa discussione, anticipo fin d'ora al senatore Gaiani che, pochi giorni fa, il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha approvato un provvedimento, sul quale è ora in corso di emissione un decreto, per il trasferimento degli abitati di Erto e Casso.

GAIANI. Apprendo questa notizia, onorevole Sottosegretario, con viva soddisfazione; mi permetto tuttavia d'insistere affinchè il Governo esamini l'opportunità di estendere le norme di cui stiamo discutendo anche ai comuni di Erto e Casso.

ZANNIER, *relatore.* Nella mia qualità di relatore di questo provvedimento, ed essendo direttamente interessato a questi problemi, mi sono anch'io preoccupato di vedere se fosse possibile estendere fin d'ora al comprensorio di Udine le norme in discussione; mi sono tuttavia reso conto che ciò non è possibile in quanto mancano ancora gli elaborati tecnici sui quali operare.

In veste di parlamentare della zona, assieme all'onorevole Bressani, abbiamo a lungo studiato il problema e, dai colloqui avuti con quanti lavorano a questi piani, è emerso che gli studi sono già bene impostati e che si spera, nel termine di tre-quattro mesi, di aver pronto il piano particolareggiato della zona di Maniago per permettere i primi insediamenti degli abitanti di Erto e Casso che intendano trasferirsi lì, nonchè per permettere l'inizio dell'industrializzazione del territorio.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Onorevoli senatori, ritengo sia giunto il momento di replicare a quanti sono intervenuti nella discussione fornendo schiarimenti corredati da dati di fatto concreti.

Dalla vicenda del Vajont possiamo trarre vari insegnamenti di carattere generale; ogni qual volta nel nostro Paese si è verificato un evento catastrofico, abbiamo sempre fatto ricorso ad una legislazione affrettata dovuta all'incalzare degli avvenimenti ed alla piena dei nostri sentimenti; e regolarmente, a distanza di tempo, ci siamo accorti che tale legislazione si dimostrava, all'atto pratico, imperfetta e macchinosa. Tanto per dare un esempio, per il disastro del Vajont siamo già arrivati ad emanare tre provvedimenti e la stessa cosa dicasi per il terremoto del Sannio dell'Irpinia del 1962 per il quale sarà al più presto approvato un terzo disegno di legge.

Rendendomi conto delle difficoltà che queste leggi affrettate e susseguentisi creano nel campo dell'assistenza e delle provvidenze alle zone colpite da eventi catastrofici, ho ritenuto doveroso ed opportuno, da parte mia, sollecitare lo studio di una legge organica per le calamità naturali in modo, che nel caso deprecabile che si verificassero nuovi disastri, si sappia a quale legislazione fondamentale si deve far ricorso e quali norme si devono applicare.

All'uopo, si sta procedendo alla nomina di una Commissione di esperti la quale, in due-tre mesi di lavoro, dovrebbe pervenire alla stesura di questo disegno di legge organico per tutto quello che riguarda la sfera di competenza del Ministero dei lavori pubblici in caso di calamità. A mio avviso, ritengo che questa sia l'unica strada da seguire se si vuole mettere la parola «fine» a legislazioni affrettate, che cambiano di volta in volta a seconda dei casi e che, ripeto, vengono approvate sotto l'impulso della commozione e della pietà per i fratelli colpiti; al proposito, ricorderò che la prima legge a favore del Vajont è stata varata dalla Camera in una seduta durata dalle ore 17 del pomeriggio fino alle ore 5 del mattino successivo!

Le direttive da seguire per la ricostruzione delle zone devastate dal disastro del Vajont erano due: o ricostruire tutto rapidamente come era prima salvo qualche ritocco, oppure ricostruire tenendo conto degli insegnamenti dell'urbanistica moderna imboccando la strada dei piani comprenso-

riali; ebbene fin dall'approvazione della prima legge n. 1457, del 4 novembre 1963, il Governo ed il Parlamento furono concordi nel sostenere l'opportunità di studiare piani comprensoriali per le provincie di Belluno e di Udine.

Come giustamente è stato fatto rilevare dal senatore Genco e da altri intervenuti nella discussione, la redazione di un piano comprensoriale richiede però un lungo periodo di ricerche e studi e non dobbiamo dimenticare che l'insigne architetto Samonà ha iniziato il suo lavoro senza essere investito di un incarico formale e ben definito, che potrà derivargli soltanto a seguito del decreto di delimitazione del comprensorio! Tuttavia, malgrado questa carenza, si lavora da mesi; e, con vera soddisfazione, ricorderò che nel campo delle opere pubbliche, a poco più di un anno di distanza dalla catastrofe, si è arrivati al 90 per cento della ricostruzione il che mi autorizza a dire che, in questa occasione, il Ministero dei lavori pubblici ha dato prova concreta di prontezza ed efficienza.

A proposito della sistemazione di Erto e Casso dirò che me ne sto occupando fin da quando, nominato Sottosegretario da pochi giorni, mi sono recato nell'agosto scorso sul posto; e aggiungo che, nella risoluzione di questo problema, mi è sempre stato di aiuto e stimolo il Sottosegretario per l'industria e il commercio Oliva. Gli onorevoli senatori sanno quanti dubbi ed incertezze siano nati circa il trasferimento o meno degli abitati di Erto e Casso, in quanto, tra gli abitanti stessi, c'era chi voleva continuare ad abitare le vecchie case, chi voleva trasferirsi più a monte, chi a Maniago, chi voleva andare a Longarone e così via.

Recatomi sul posto, mi sono reso conto che per questi due centri s'imponeva effettivamente il trasferimento: il quale, tuttavia, non doveva essere globalmente indirizzato in un'unica direzione, bensì differenziato.

Pertanto, mentre la dichiarazione di trasferimento di Erto e Casso metterà in grado tutti gli abitanti di valersi delle provvidenze previste per legge, proprio in questi giorni, come ho già detto al senatore Gaiani, il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha approvato il trasferimento differenziato dei due centri: cioè gli abitanti potranno liberamente indirizzarsi più a nord, dove si sta delineando una linea di sicurezza assoluta per i due paesi, oppure a Maniago, eccetera.

Inoltre, per andare incontro alle esigenze immediate delle popolazioni, abbiamo permesso che fossero rioccupate le case esistenti per le quali è stato accertato che non esiste, per ora, alcun pericolo; era infatti veramente doloroso vedere questa gente che, malgrado la proibizione, andava di notte nelle proprie case abbandonate e vi si tratteneva di nascosto qualche ora. Si era arrivati al punto che le autorità locali non sapevano più che cosa fare; ma per fortuna, ripeto, è intervenuta la decisione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Anche un altro desiderio delle popolazioni interessate, quello di far svuotare il lago, è stato tenuto nel giusto conto e, difatti, abbiamo dato incarico all'ENEL di costruire la galleria a quota 640 per far defluire le acque.

Quanto poi all'opportunità di predisporre anche per le zone di Erto e Casso un piano regolatore, dopo lunghe discussioni con l'architetto Samonà ed i suoi collaboratori, è emerso che per questi due centri si guadagnerà tempo facendo uno stralcio dal piano comprensoriale dell'udinese.

Lo stesso architetto Samonà mi ha assicurato che, nel giro di un paio di mesi, potrà essere pronto un piano particolareggiato per l'insediamento più a monte di quanti di Erto e Casso vogliano rimanere nella zona; e pertanto, se questa promessa sarà mantenuta — e a questo proposito vorrei pregare anche voi di facilitare l'opera dell'architetto Samonà, anche se tutti ben sappiamo che gli studi di urbanistica sono particolarmente laboriosi — tra breve tempo sapremo dove si potranno localizzare le nuove costruzioni di Erto e Casso.

Nel frattempo, pregheremo il Ministero dell'agricoltura affinchè, in base alle leggi approvate, studi un piano organico di risistemazione della terra franata e indichi le linee da seguire per il rinnovamento dell'agricoltura nella zona.

Pertanto, riassumendo quanto è stato fatto specie negli ultimi tempi, ritengo di poter dire che, finalmente, abbiamo trovato il bandolo di questa complessa matassa e che il

problema si sta avviando, in generale, ad una soluzione soddisfacente.

A questo punto, non mi rimane che ringraziare il senatore Zannier per la sua completa e dettagliata relazione nella quale si è soffermato anche sul problema del richiamo, in questo provvedimento, alla legge 18 aprile 1962, n. 167, sulla quale si attende la pronuncia della Corte costituzionale. Qualora tale pronuncia fosse d'invalidazione, in parte o in tutto, della legge sarà doveroso per il Governo e il Parlamento adeguarsi al dettato della Corte costituzionale e provvedere con nuove norme da estendersi a tutti i casi toccati da quella legge.

V I D A L I . Vorrei dall'onorevole Sottosegretario uno schiarimento: quella parte di popolazione che abita in case prefabbricate a Cimolais resterà lì?

D E' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Assolutamente no; anche costoro avranno case definitive e intanto, nell'attesa della costruzione di nuovi alloggi, potranno tornare a Erto, in via provvisoria.

Aggiungerò che, poichè questa occupazione temporanea delle case di Erto poteva sembrare contraddittoria con il provvedimento di trasferimento approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, si è pensato di motivare tale trasferimento con ragioni di necessità generali sociali ed economiche, per cui la cosa è stata resa possibile.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Il piano regolatore generale dei comuni di Longarone e Castellavazzo redatto ai sensi della legge 4 novembre 1963, n. 1457, ed approvato con decreto ministeriale 7 giugno 1964, n. 3760, ha piena efficacia fino all'entrata in vigore del piano comprensoriale relativo alla provincia di Belluno di cui alla legge 31 maggio 1964, n. 357, nel quale dovrà essere inquadrato.

Al piano regolatore generale suddetto è data attuazione mediante piani particolareggiati di esecuzione compilati a cura e spese dello Stato, d'intesa con i Comuni interessati.

I piani suddetti sono adottati dall'Amministrazione comunale e pubblicati nell'albo pretorio per un periodo di 15 giorni.

Nei 15 giorni successivi possono essere presentate osservazioni ed opposizioni ai piani, che sono decise col decreto del Ministro per i lavori pubblici che approva, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, i piani particolareggiati di esecuzione.

In deroga a quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, tali piani possono comportare varianti al piano regolatore generale senza preventiva autorizzazione del Ministro per i lavori pubblici.

Ai fini dell'acquisizione delle aree occorrenti per il trasferimento e la ricostruzione degli abitati ricadenti nel piano regolatore generale di cui al primo comma del presente articolo e nei relativi piani particolareggiati di esecuzione vale il disposto dei commi diciassette, diciotto, diciannove e venti dell'articolo 3 *sub* articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357.

La spesa per la redazione del piano regolatore generale e per l'acquisizione delle aree di cui al comma precedente è a totale carico dello Stato. Ad essa si farà fronte con i fondi stanziati dall'articolo 1, n. 3, *sub* articolo 1 della legge 31 maggio 1964, n. 357.

(*È approvato*).

Art. 2.

In sede di prima attuazione della legge 31 maggio 1964, n. 357, il nucleo di industrializzazione della provincia di Belluno è costituito ad ogni effetto dalle sedi di agglomerazione industriale nei comuni di Longarone e di Castellavazzo.

Le aree destinate alle sedi di cui sopra sono determinate in base alle indicazioni del piano regolatore di cui all'articolo 1, con decreto del Ministro per l'industria e per il

ne e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale; data l'assenza del relatore, senatore Deriu, se non si fanno osservazioni, farò io stesso una breve relazione sul disegno di legge.

Onorevoli senatori, prima di entrare nel merito di questo provvedimento, desidero richiamarmi ad una dichiarazione fatta ieri nella nostra Commissione dal Sottosegretario de' Cocci, che, cioè, tutte le volte che nel nostro Paese ci troviamo di fronte ad improvvise calamità naturali di una certa entità, corriamo ai ripari approvando norme che, pur se giustificate sotto il profilo della urgenza di provvedere e dei sentimenti che ci agitano, si rivelano poi sempre insufficienti o di difficile applicazione.

La carenza di una legge fondamentale che inquadri organicamente e stabilmente gli interventi dello Stato a favore delle zone e delle popolazioni colpite da calamità naturale ci ha dunque, fino a questo momento, impedito di programmare un piano organico di aiuti in caso di disastri come quello, per esempio, avvenuto nel Sannio e nell'Irpinia a seguito del terremoto del 1962 per il quale, con il presente, siamo giunti al terzo provvedimento di legge.

Infatti, le due precedenti leggi dell'ottobre 1962 e del novembre 1963 hanno presentato varie deficienze e difficoltà di applicazione. L'onorevole Sullo, assieme ad altri deputati, si è reso interprete delle necessità delle zone e delle popolazioni colpite sottoponendo all'esame del Parlamento il presente testo di legge il quale si propone tre scopi fondamentali: correggere le deficienze delle precedenti leggi emanate per far fronte ai danni prodotti dal terremoto dell'agosto 1962; adeguare i limiti di contributo dello Stato al mutato valore della moneta; e, infine, migliorare talune provvidenze seguendo l'esempio dei benefici concessi in occasione del disastro del Vajont.

Inquadrato, pertanto, in questo modo il problema, ritengo che sia utile passare all'illustrazione del contenuto dei singoli articoli per chiarirne il significato.

L'articolo 1 prevede che il limite di spesa ammissibile a contributo per la ricostruzione delle unità immobiliari nel Sannio e nell'Irpinia, che la legge dell'ottobre 1962 fissava in 3 milioni e mezzo e quella del novembre 1963, in taluni casi, stabiliva in 4 milioni e mezzo, venga ora elevato a lire 6 milioni, cifra che si avvicina sensibilmente a quella prevista per la ricostruzione nella zona del Vajont.

L'articolo 2 del provvedimento ammette ai benefici già concessi ai prestatori di lavoro subordinato, pubblici e privati, anche i pensionati, purchè questi dimostrino di non avere altri redditi.

L'articolo 3 prevede una variazione dei limiti di tempo per l'ultimazione dei lavori di riparazione, da sei mesi a dodici mesi, e per l'ultimazione dei lavori di ricostruzione, da 12 mesi a 18 mesi, a decorrere dalla data di comunicazione dell'approvazione della perizia o di concessione (e questa è un'aggiunta rispetto al primo comma dell'articolo 5 della legge dell'ottobre 1962 che con questo articolo si intende sostituire) dell'anticipazione di cui all'articolo 8; inoltre il contributo di cui all'articolo 3 della legge del 1962, è elevato del 10 per cento.

L'articolo 4, in analogia a quanto previsto per il Vajont, prevede che la spesa per la demolizione e lo sgombero dei materiali sulle aree di cui all'articolo 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sia a carico dello Stato.

L'articolo 5 prevede la revoca dell'anticipazione per coloro che non abbiano iniziato i lavori entro i termini prescritti.

Nell'articolo 6 si prevede che gli enti indicati nel primo comma dell'articolo 14 della legge del 5 ottobre 1962, n. 1431, sostituito dall'articolo 5 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, vengano autorizzati a sostituirsi ai proprietari, qualora questi ne facciano richiesta, nella ricostruzione delle unità immobiliari adibite ad esercizio artigianale o commerciale o professionale.

L'articolo 7, che sostituisce l'articolo 15 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, invece di parlare di « alloggi » che era un termine piuttosto generico, si riferisce ad « unità immobiliari » sulle quali gli enti costruttori hanno diritto di iscrivere una ipoteca a garan-

zia della eventuale differenza tra il costo dell'unità immobiliare e l'importo del contributo erogato a norma dell'articolo 3. L'articolo 7 stabilisce inoltre che tale differenza sarà rimborsata agli enti costruttori entro il termine massimo di 25 anni, al tasso d'interesse del 4 per cento.

L'articolo 8, nel primo comma, dà facoltà a coloro che entro i termini prescritti dal quarto comma dell'articolo 16 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, abbiano presentato domanda alla Cassa per il Mezzogiorno per ottenere i benefici previsti di optare, prima che sia stato emanato il decreto di concessione, per la procedura normale prevista per la ricostruzione o riparazione di fabbricati adibiti ad uso di civile abitazione ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Nel secondo comma, sempre dell'articolo 8, è poi stabilito che i proprietari di fabbricati rurali distrutti o danneggiati dal terremoto possono ricostruirli sia nel centro abitato, sia in agglomerati in altre contrade rurali nel territorio dello stesso Comune.

L'articolo 9 prevede invece la costituzione presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli di uno speciale ufficio della Cassa per il Mezzogiorno perchè possa provvedere agli adempimenti connessi all'attuazione degli articoli 16 e 17 della legge n. 1431 più volte citata.

L'articolo 10 poi viene a sostituire quasi integralmente l'articolo 18 di tale legge, le cui disposizioni si sono rivelate pressochè inapplicabili. Tale articolo, infatti, stabilisce che gli enti locali dovrebbero contribuire alla ricostruzione degli edifici e delle opere pubbliche di loro competenza con l'80 per cento della cifra globale, ricorrendo per il 20 per cento al mutuo. Evidentemente, il meccanismo dei mutui, per la povertà della finanza locale e per le difficoltà frapposte dagli organismi di Stato destinati a concederli, non ha funzionato: si ritiene, pertanto, opportuno — questo appunto prevede l'articolo 10 in esame — che, entro limiti globali annui di spesa determinati dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, la ricostruzione e la riparazione delle opere che interessano gli enti locali avvenga a totale carico dello Stato.

L'articolo 11, inoltre, prevede l'aggiunta all'articolo 21 della legge n. 1431, di un ulteriore comma che stabilisce che i piani di risostruzione hanno valore di piani particolareggiati di esecuzione.

L'articolo 12 sostituisce l'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1455, nel quale era previsto l'intervento dell'INFIR per la concessione di mutui a favore dei Comuni nell'attuazione dei piani di zona. Tale sistema si è dimostrato del tutto improduttivo, per cui si rende necessario abbandonarlo: con l'articolo 12 del presente disegno di legge, pertanto, si autorizza il Ministero dei lavori pubblici a procedere a totale carico dello stanziamento di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame ed in sostituzione dei Comuni alle espropriazioni delle aree edificabili ricadenti nei piani di zona o nei piani di ricostruzione, nonchè alle espropriazioni delle aree ricadenti nei piani di zona e destinate alla viabilità pubblica, assegnandole gratuitamente ai Comuni medesimi per l'attuazione di tali piani.

Con l'articolo 13 viene prorogato ulteriormente al 30 giugno 1965 il termine per la elaborazione dei piani regolatori generali fissato dall'articolo 22 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, termine già prorogato una prima volta al 10 novembre 1964 dalla legge 4 novembre 1963, n. 1465.

L'articolo 14 stabilisce che la gestione delle opere e la concessione dei contributi previsti dal presente provvedimento a carico del Ministero dei lavori pubblici sono demandate ai Provveditorati alle opere pubbliche competenti per territorio.

L'articolo 15 invece estende ai fabbricati riparati, limitatamente ad un periodo di 15 anni, l'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati prevista per le ricostruzioni.

Su tale articolo si è soffermato particolarmente il parere della Commissione finanze e tesoro, di cui tra breve vi darò comunicazione.

Gli articoli 16 e 17 stabiliscono rispettivamente che tutte le precedenti disposizioni si applicano anche ai lavori di ricostruzione

e di riparazione di edifici non ancora ultimati alla data di entrata in vigore della legge 31 maggio 1964, n. 357, e che il termine per richiedere i benefici previsti è di otto mesi a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Con l'articolo 18, infine, vengono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il disegno di legge che stiamo esaminando.

Comunico ora agli onorevoli colleghi che sul disegno di legge in esame la 5ª Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 837, deve manifestare preoccupazione per quanto disposto in vari articoli del provvedimento, sia per quel che attiene l'entità dell'onere che sorgerebbe per il bilancio dello Stato, sia per quel che attiene la copertura finanziaria del medesimo.

La Commissione ritiene, in particolare, di non poter accettare la norma di cui all'articolo 15, relativa all'esonero dall'imposta sui fabbricati, e dalle relative sovraimposte, dei fabbricati " riparati ", limitatamente ad un periodo di 15 anni. Evidentemente, in materia fiscale non possono essere fatte concessioni di questo tipo.

Quanto sopra osservato, la Commissione finanze e tesoro comunica di non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento, eccezione fatta per quel che concerne l'articolo 15, a condizione che il rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, in sede di Commissione di merito, dichiari esplicitamente che sussistono adeguate disponibilità negli stanziamenti in bilancio per il periodo semestrale 1964 e per l'esercizio 1965 e che non si prevedano conseguenze di spesa ulteriori per gli anni futuri ».

Effettivamente, l'espressione «riparati», contenuta nell'articolo 15 del disegno di legge è oltremodo vaga e tale da suscitare forti perplessità. Non so, pertanto, se di fronte ad una preclusione e ad una riserva così nette e sostanziali da parte della 5ª Commissione su tale articolo, noi abbiamo la facoltà di approvare comunque il disegno di legge sottoposto al nostro esame. È necessaria peraltro, indipendentemente da qualsiasi altra considerazione, una dichiarazione del Ministero circa la sussistenza di disponibilità adeguate per la copertura finanziaria dell'onere derivante dall'attuazione del presente provvedimento.

CROLLALANZA. Prendo atto con viva soddisfazione del riconoscimento, avvenuto ieri da parte del rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, della necessità di procedere al più presto alla emanazione di una legge generale che inquadri organicamente e stabilmente gli interventi dello Stato a favore delle zone e delle popolazioni colpite da calamità naturali. E ne sono tanto più lieto in quanto da anni non solo da parte mia, ma anche da parte di altri colleghi sono stati prospettati sia in Assemblea che in Commissione gli inconvenienti che derivano dal fatto che in ogni occasione di calamità, che purtroppo si verificano con non poca frequenza data anche la natura idrogeologica del nostro territorio, si è costretti ad emanare una nuova legge sia perchè non esiste un limite di impegno adeguato nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, sia perchè la casistica da calamità a calamità cambia completamente in rapporto non solo agli umori o agli slanci dei Ministri che si trovano in un determinato momento al Dicastero dei lavori pubblici, ma anche alle maggiori richieste che trovano accoglimento o meno da parte degli organi di Governo.

Di conseguenza avviene che in occasione di ogni calamità chi concede tiene presente alcune richieste; successivamente però all'atto pratico i rappresentanti delle zone calamitate fanno appello ad una legge successiva più favorevole sotto determinati aspetti, per cui si manifesta la necessità di modificare il provvedimento precedentemente adottato, creando in tal modo un campionario di disposizioni che riguardano alluvioni, terremoti, o comunque calamità pubbliche.

Ed il disegno di legge oggi al nostro esame conferma quanto ho detto in precedenza: il disastro del Vajont, infatti, avendo naturalmente giustificato provvedimenti di più larga portata data l'eccezionalità e la gravi-

tà del fenomeno, ha dato luogo all'emanazione di una legge ancora più favorevole di quelle precedenti. Tale legge rappresenta ora per le calamità precedenti al disastro del Vajont, e per quelle che verranno, purtroppo, in futuro, il parametro verso il quale si rivolgeranno tutte le richieste: io mi domando, però, se questo è proprio il parametro che deve rappresentare la giusta misura di intervento dello Stato sia per quanto si riferisce alle ricostruzioni o alle riparazioni di centri abitati di competenza dei privati, sia per quanto si riferisce alle ricostruzioni o alle riparazioni di opere pubbliche di competenza degli enti locali.

È necessario, quindi, emanare una legge organica precisa e chiara che contempli anche una casistica, stabilendo cioè i casi in cui si deve intervenire in misura maggiore o minore, in modo che questa diventi una volta per sempre la legge fondamentale in materia di calamità naturali.

Rimane da risolvere il problema finanziario: tale problema, però, a mio avviso — come ho già rivelato in altra circostanza — è senz'altro superabile nel senso che non è necessario che la legge organica sia una legge finanziaria. La legge da tutti auspicata dovrà fissare soltanto i criteri da seguire, mentre la legge di bilancio, annualmente, in rapporto alle possibilità dello Stato dovrà assegnare sul bilancio dei lavori pubblici un limite di impegno tenendo conto di quella che più o meno è la media delle calamità che si verificano nel nostro Paese. Quel limite poi potrà anche rivelarsi insufficiente: in tal caso verrà predisposta una apposita legge finanziaria di integrazione del limite di impegno; ma è assurdo, secondo il mio parere, che in una legge di quel tipo si dettino le norme nuove e si fissino i mezzi finanziari per far fronte agli oneri derivanti dalla loro attuazione.

Fatta questa premessa, desidero dichiarare che, tenuto conto del fatto che nel Sannio e nell'Irpinia le cose purtroppo non procedono come avrebbero dovuto procedere anche a causa della frettolosità con cui furono adottati determinati provvedimenti, non mi oppongo all'approvazione del presente disegno di legge, in modo da venire incontro alle esigenze delle popolazioni disastrate e di supplire alle deficienze degli enti locali, che specialmente nel Mezzogiorno in simili occasioni si trovano, per mancanza di fondi, nella impossibilità di fronteggiare la situazione.

Rimangono naturalmente le riserve per quanto si riferisce all'articolo 15, in quanto sembra anche a me assai pericoloso fissare un concetto come quello stabilito dall'articolo in questione; in base ad esso la semplice caduta di un cornicione in conseguenza di un avvenimento sismico e la successiva riparazione giustificherebbe la richiesta di esenzione dell'edificio dall'imposta sui fabbricati per 15 anni!

Giustamente, quindi, la Commissione finanze e tesoro ha trovato in tale norma motivo di opposizione, in quanto a mio avviso essa non si deve preoccupare soltanto della copertura del provvedimento, ma anche di quelli che possono essere i mancati introiti dello Stato a causa dell'applicazione di una disposizione come quella prevista dall'articolo 15 del disegno di legge in discussione.

G E N C O . Condivido le dichiarazioni e le osservazioni del senatore Crollalanza, cui vorrei aggiungerne altre due, pur dichiarando fin d'ora di essere favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

Il secondo comma dell'articolo 8 stabilisce che: « I proprietari di fabbricati rurali distrutti o danneggiati dal terremoto possono anche effettuarne la ricostruzione sia nel centro abitato sia in agglomerati, esistenti o in formazione, in altre contrade rurali nel territorio dello stesso Comune ». Ora, a questo proposito, sarebbe forse il caso di introdurre una modifica nel senso che i proprietari di cui sopra siano autorizzati a ricostruire fabbricati oltre che nello stesso Comune anche in Comuni limitrofi.

Infatti, la divisione tra il territorio di un Comune e quello di un'altro esiste solo sulla carta mentre, in pratica, è assai difficilmente percepibile; pertanto, in base al disposto dell'articolo 8 di questo provvedimento, anche lo sconfinamento di 100 metri farà perdere al proprietario che costruisce un

fabbricato in una zona appartenente al catasto agrario di un altro Comune i benefici di cui al presente disegno di legge.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Effettivamente, anche per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra si è seguìto il criterio indicato dal senatore Genco.

GENCO. Poichè l'onorevole Sottosegretario vi ha fatto cenno, ricorderò che ciò fu reso possibile da un emendamento da me proposto al disegno di legge riguardante la ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi bellici. Comunque, per il caso presente mi rimetto alle decisioni della Commissione senza insistere per l'accoglimento della mia tesi.

Per quanto riguarda l'articolo 15, per il quale dovremo tener in giusto conto le riserve espresse nel parere della 5ª Commissione, ritengo che, dal punto di vista formale, questo contenga una contraddizione in termini.

Infatti, esso stabilisce che « L'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati... è estesa ai fabbricati riparati, limitatamente ad un periodo di 15 anni », il che, ripeto, non mi sembra formalmente corretto.

RESTAGNO. Desidero anch'io dichiarare che esprimerò voto favorevole a questo disegno di legge, che va incontro ad esigenze che tutti comprendono e valutano per la loro necessità.

Vorrei, tuttavia, ricordare che proprio in questa sede, e in occasione dell'esame di un disegno di legge del genere di quello che ci sta dinanzi, ebbi a presentare un ordine del giorno, approvato all'unanimità da tutti i Commissari, e dall'allora Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici onorevole Spasari, con il quale si chiedeva al Governo l'emanazione di una legge organica circa gli interventi dello Stato a favore delle zone e delle popolazioni colpite da calamità naturali per le quali, fino ad oggi, si è proceduto in maniera frammentaria e non perequata.

Colgo l'occasione della discussione di queste norme per accelerare la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto del 1962, per pregare il Sottosegretario de' Cocci di voler prendere in seria considerazione l'ordine del giorno al quale ho accennato in quanto è da tutti riconosciuta come improrogabile la necessità di regolare, in base a criteri uniformi, tutta la materia delle provvidenze statali in caso di calamità naturali.

Vorrei inoltre domandare all'onorevole de' Cocci se non sarebbe il caso di estendere le norme di cui stiamo trattando, oltre che ai danneggiati dal terremoto del 1962, anche ai danneggiati da terremoti avvenuti in precedenza. Ritengo infatti che non possano essere dimenticate le tristi condizioni in cui vivono ancora molti dei terremotati del 1905 e del 1908 a Messina e Reggio Calabria e del 1915 nella Marsica, in quanto questa povera gente da anni vive in baracche, priva delle più basilari comodità!

Non posso fare a meno, onorevole Sottosegretario, di raccomandarle la risoluzione dei problemi relativi agli abitanti di Avezzano, Sora e Comuni limitrofi che, nella maggior parte dei casi, non hanno ancora visto ricostruite le proprie abitazioni, e non posso neanche pensare che, nella compilazione della legge organica da tutti auspicata, non si terrà conto di quanti, in tutta Italia, danneggiati da terremoti, alluvioni o altri disastri piccoli e grandi, non hanno ancora ricevuto alcun aiuto dallo Stato.

Infatti, pur essendo d'accordo che la legge generale che verrà predisposta dovrà guardare all'avvenire, ritengo che non sarebbe giusto dimenticarci di quanti hanno sofferto nel passato e purtroppo, ancora in molti casi, soffrono anche ora.

Concludendo, ripeto di essere favorevole all'approvazione di questo disegno di legge. Per quanto riguarda l'articolo 15, ritengo che — magari con un ordine del giorno — possa esserne chiarito il significato e la portata, in modo da tranquillizzare la 5ª Commissione.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. A conclusione della

discussione fornirò chiarimenti tali da poter fugare le preoccupazioni espresse dalla Commissione finanze e tesoro a proposito dell'articolo 15 di questo provvedimento.

G A I A N I . Lo studio di una legge organica per le provvidenze a favore dei colpiti da calamità naturali ritengo sia oramai riconosciuto da tutti come improrogabile ed assolutamente necessario.

In questa materia, infatti, come è stato rilevato da quanti sono intervenuti nella discussione, si è finora proceduto in modo frammentario e, tanto per portare un altro esempio oltre quelli già citati, ricorderò che per le alluvioni nel Polesine sono state approvate ben cinque leggi successive, ciascuna, però, diversa dall'altra, non solo per i criteri in base ai quali le provvidenze venivano erogate, ma anche per quanto riguardava i finanziamenti. A questo proposito c'è infatti da dire che i fondi stanziati annualmente nei bilanci dei Lavori pubblici per provvedere ai bisogni dei disastrati sono sempre stati così esigui per cui, anche nel caso di alluvioni di portata modesta, non si è potuto con essi indennizzare mai completamente i colpiti o ricostruire le opere pubbliche distrutte.

È stato dunque con viva soddisfazione che abbiamo appreso ieri dal Sottosegretario de' Cocci la prossima costituzione di una Commissione per lo studio di una legge organica sulle provvidenze ai colpiti da pubbliche calamità naturali e sono anch'io del parere, come altri oratori intervenuti nel dibattito, che tale legge debba contenere principi e criteri generali da applicarsi in tutti i casi senza far riferimento a finanziamenti i quali, invece, dovrebbero essere annualmente stabiliti in misura adeguata.

Non avrebbe, infatti alcun significato stabilire, in sede di legge generale, un finanziamento di uno o di 100 milioni o miliardi, mentre invece sarà più opportuno stanziare, di anno in anno, i fondi necessari che, qualora non venissero utilizzati, come c'è da augurarsi, dovrebbero essere riportati negli esercizi successivi.

In occasione delle provvidenze stabilite a favore del Vajont si deve riconoscere che il Governo ha fatto per la prima volta uno sforzo notevole per andare incontro il più possibile ai bisogni delle popolazioni colpite e di questo non possiamo che prendere atto con viva soddisfazione.

Anche il disegno di legge al nostro esame, del resto, prevede provvidenze maggiori a favore dei terremotati dell'agosto del 1962 adeguandole a quelle già approvate per il Vajont.

Per esempio, mentre le precedenti leggi del 1962 e del 1963 stabilivano, rispettivamente, in 3 milioni e mezzo ed in 4 milioni e mezzo il limite di spesa ammissibile a contributo per la ricostruzione delle unità immobiliari nel Sannio e nell'Irpinia, l'articolo 1 del provvedimento in esame eleva tale contributo a lire 6 milioni, il che è ragionevole.

Vorrei pregare, pertanto, l'onorevole Sottosegretario di Stato, come presidente della Commissione ministeriale alla quale ho accennato, di tenere conto del fatto che i criteri fondamentali della nuova legge organica dovranno fissare anche i limiti dei contributi, non solo per quanto riguarda le unità immobiliari e le attività economiche, industriali, artigianali e turistiche, ma anche per quanto riguarda l'agricoltura. È necessario considerare, infatti, che vi sono dei tipi di calamità, ad esempio le alluvioni, che pur non arrecando gravi danni alle abitazioni e alle attività economiche, arrecano peraltro danni gravissimi all'agricoltura.

Un discorso a parte meritano poi i danni alle masserizie: a questo proposito anzi desidero rilevare che mai — ad esclusione delle ultime leggi per il Vajont — sono stati adottati provvedimenti, in questa materia, che contemplassero anche il risarcimento dei danni per le masserizie perdute; ritengo assolutamente necessario che in una futura legge si tenga conto anche di questo aspetto del problema.

Concludo il mio intervento dichiarando, anche a nome del Gruppo al quale appartengo, che darò il mio voto favorevole al disegno di legge sottoposto al nostro esame. Per quanto si riferisce in particolare all'articolo 15, sul quale ha richiamato la nostra attenzione la Commisisone finanze e tesoro,

devo dire che anche io sarei favorevole al suo mantenimento nel testo che ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento; sono del parere che sarà molto difficile che si verifichino degli abusi, dal momento che si dovrà trattare comunque di fabbricati danneggiati nell'agosto del 1962, che potranno ottenere l'esenzione fiscale di cui trattasi soltanto se riparati con il contributo dello Stato, che — come è noto — viene concesso previo decreto del Ministro dei lavori pubblici.

I N D E L L I . Il disegno di legge in esame viene a sanare una situazione insostenibile e con esso gli onorevoli Sullo, D'Arezzo, Valiante, Lettieri e Amodio si sono fatti portavoce delle esigenze della zona Sannio-irpina, della zona del Vulture, sconvolta dal terremoto del 1962; l'onorevole Sullo in particolare, recatosi sul posto subito dopo la sciagura, ha potuto ascoltare direttamente gli appelli di tanta povera gente e, quindi, conosce per esperienza personale la situazione.

È vero che molte cose sono state fatte, ma la Cassa per il Mezzogiorno si trova nell'impossibilità di fronteggiare le ulteriori esigenze delle popolazioni per mancanza di fondi, così che gli edifici rurali non sono stati ricostruiti o lo sono stati soltanto parzialmente. Gli interventi statali sono ancora insufficienti, nonostante le leggi che si sono succedute: occorre dare maggiori contributi ai privati, bisogna intervenire a favore degli enti pubblici. E lo Stato deve provvedere con un unico criterio per tutte le zone disastrate!

Questi sono i motivi per i quali io ritengo che il provvedimento in discussione deve essere approvato all'unanimità, superando anche le difficoltà sollevate a proposito dell'articolo 15. Il Parlamento deve avere una viva sensibilità nei confronti di tutti coloro che sono stati colpiti; faccio appello al buon senso degli onorevoli colleghi nell'invitarli ad approvare senza indugio il disegno di legge in esame.

D E U N T E R R I C H T E R . Ho preso atto con viva soddisfazione del fatto che l'onorevole Sottosegretario de' Cocci intende farsi promotore di una legge generale in materia di pubbliche calamità.

Il provvedimento, pertanto, è in buone mani (ricordo, infatti, con quale fatica l'onorevole de' Cocci è riuscito a varare la legge sui bacini montani, che ha avuto dei riflessi notevolissimi in campo sociale), ma è necessario tenere presente che tale legge organica di solidarietà nazionale si dovrà riferire non solo alla ricostruzione delle opere pubbliche, ma anche alla soluzione dei problemi riguardanti l'agricoltura e ad altri problemi che sarebbero di stretta competenza del Ministero dell'interno.

Ora, perchè un provvedimento del genere possa raggiungere effettivamente i suoi scopi, è nostro dovere stabilire che esso vale solo per il futuro, in modo che mai sia invocato per rimediare danni verificatisi in occasione di disastri del passato; altrimenti, la preoccupazione di non mettere sulle spalle della collettività oneri per il passato, che questa non potrebbe sopportare, finirebbe per impedirci di creare una legge buona per l'avvenire. La ragione che ci porta peraltro a ritenere oggi ragionevole e doveroso il provvedimento in esame e che ci induce ad estendere ad esso le provvidenze che sono state previste per il Vajont è determinata dal fatto che si tratta di una calamità ancora recente, le cui piaghe sono ancora aperte: io ritengo, però, che con gli interventi che si riferiscono al passato sia necessario arrestarci all'odierno disegno di legge.

È logico, a mio avviso, che la legge organica che dovrà venire preveda anche una casistica delle calamità alle quali ci si vuole riferire: le maggiori calamità, che ci danno la misura di come può intervenire la collettività nazionale con la sua solidarietà, sono i terremoti e le alluvioni; ma oltre ai danni causati da queste sciagure dobbiamo occuparci anche dei danni causati da calamità di minore portata, come ad esempio da frane, da allagamenti di minore entità.

È opportuno, inoltre, a mio avviso, tenere presente in questa casistica una logica, doverosa distinzione tra quelle che sono vere e proprie calamità naturali e quelle

calamità (come la sciagura del Vajont) alla cui determinazione ha contribuito in modo determinante l'opera dell'uomo: non le colpe di un uomo, ma l'opera dell'uomo. Una cosa infatti, è il danno derivante da un terremoto o una alluvione, dovuto quindi a cause naturali, ed altra cosa è il danno che una popolazione subisce perchè la collettività aveva costruito un'opera che era destinata a dare un'utilità a tutti.

Vorrei pregare, comunque, l'onorevole Sottosegretario di Stato di permettere alla nostra Commissione di partecipare ai lavori per la elaborazione della nuova legge generale, affinchè possa dare qualche direttiva e qualche utile suggerimento al riguardo.

Sono favorevole, pertanto, all'approvazione del presente provvedimento, pur ritenendo la perplessità suscitata dall'articolo 15 pressochè insuperabile. Non vedo, infatti, per quale motivo oltre alla ricostruzione della casa crollata, magari già vecchia e cadente, la collettività debba provvedere anche ad esentare dal pagamento delle imposte il nuovo fabbricato, mentre quello vecchio demolito, viceversa, le pagava.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore.* Desidero anche far presente alla Commissione che lo stesso proponente di questo disegno di legge, onorevole Sullo, ha preso contatti con la 5ª Commissione a proposito di questo articolo 15 ed ha riconosciuto fondatissime le perplessità avanzate da tale Commissione tanto è vero che non avrebbe nulla in contrario all'introduzione di un emendamento, che si impegnerebbe a far approvare rapidamente anche alla Camera dei deputati, qualora pertanto si trovi una formulazione che riesca a delimitare la natura di queste « riparazioni ».

D E U N T E R R I C H T E R . Ripeto che, a mio avviso, non ha nulla a che fare con la solidarietà che si deve avere nei confronti di questi danneggiati il fatto che costoro, dopo aver avuta ricostruita nuovamente la casa, debbano anche godere della esenzione dalle tasse!

R E S T A G N O . Convengo con il senatore De Unterrichter quando afferma che, nella nuova legge organica che verrà compilata, si dovranno prevedere aiuti sempre maggiori nel malaugurato caso si verificassero in avvenire altri disastri del genere di quello in esame; però non posso essere d'accordo con l'onorevole collega quando afferma che non dobbiamo più preoccuparci delle situazioni determinatesi in conseguenza dei disastri avvenuti nel passato.

Questo non lo possiamo fare, senatore De Unterrichter, per una questione di elementare giustizia sociale, se soltanto teniamo presente, come ho già detto in un mio precedente intervento, che molte persone colpite dai terremoti degli anni passati vivono ancora in baracche! È nostro dovere fare qualcosa in favore di questa povera gente emanando, per esempio, una legge come quella che prevedeva l'eliminazione delle case malsane e che ha dato buoni risultati.

D E' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Per risolvere il problema fatto presente dal senatore Restagno è in corso di elaborazione un disegno di legge che prevede una congrua spesa proprio per riparazione e ricostruzione delle case danneggiate a seguito di pubbliche calamità.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore.* A nome di tutta la Commissione, ritengo di poter offrire all'onorevole Sottosegretario de' Cocci la nostra collaborazione nell'elaborazione di tutti i provvedimenti ai quali si è accennato, così importanti per tanta gente che è stata duramente colpita; ritengo infatti che tale collaborazione preventivata tra il Ministero dei lavori pubblici e la nostra Commissione, oltre che a farci guadagnare tempo, andrà a tutto vantaggio della più corretta stesura dei testi dei provvedimenti.

D E' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Ringrazio vivamente il Presidente e la Commissione tutta per la collaborazione che mi viene offerta e che anche io considero estremamente impor-

tante per un lavoro produttivo e fattivo.

Passando ora al provvedimento in esame, dirò, per tranquillità di tutti, che esso è stato lungamente dibattuto alla Camera dei deputati dove è stato anche formato un Comitato ristretto per uno studio più approfondito. Tornando quindi alla Commissione plenaria, il disegno di legge ha trovato il favore di tutte le parti politiche salvo, naturalmente, piccole sfumature di dettaglio.

Rispondo adesso alle obiezioni riguardanti l'articolo 15 perchè l'argomento è stato oggetto di diverse considerazioni da parte degli oratori intervenuti in sede di discussione generale.

Mi rendo conto, onorevole Presidente, delle preoccupazioni della 5ª Commissione circa il dettato dell'articolo 15, ma ritengo che, dopo gli schiarimenti che fornirò, esso potrà essere con piena tranquillità approvato nella sua attuale formulazione.

Comincio col dire che potranno ottenere l'esenzione fiscale in questione soltanto i fabbricati, danneggiati dal terremoto dell'agosto 1962, riparati con il contributo dello Stato, che viene concesso previo decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Oltre queste considerazioni ne esiste ancora un'altra: quella prevista dal penultimo comma dell'articolo 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, in base alla quale, per la concessione del beneficio, rimane in ogni caso al Ministero dei lavori pubblici un potere di certificazione preliminare.

Pertanto, per la caduta di un cornicione e di pochi mattoni l'Amministrazione non promuoverà la procedura di indennizzo che, invece, verrà iniziata soltanto quando si tratti di gravi danni.

Un dato da tenere presente, inoltre, è che le zone del Sannio e dell'Irpinia sono tra le più povere e depresse d'Italia e che, pertanto, salvo pochissimi casi, si tratta di fabbricati molto modesti.

Ad ogni modo, per evitare ogni e qualsiasi speculazione, il Ministero dei lavori pubblici, con apposita circolare, raccomanderà l'applicazione più attenta e rigorosa di queste norme.

Passando ora alla seconda preoccupazione espressa dalla Commissione finanze e tesoro circa la copertura del provvedimento, dichiaro formalmente che sono sufficienti le disponibilità dei fondi già stanziati in bilancio per il periodo semestrale 1964 e per l'esercizio 1965; che, naturalmente, nulla viene minimamente innovato rispetto a quanto previsto dall'articolo 35 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Forniti questi schiarimenti, che ritengo dovrebbero tranquillizzare tutti gli onorevoli Commissari, dirò brevemente qualcosa circa la legge organica sulle provvidenze statali ai danneggiati da pubbliche calamità cui ho accennato anche nella seduta di ieri di questa Commissione.

Tale legge non potrà che riferirsi, e nel dire questo mi rivolgo particolarmente al senatore Restagno, a casi futuri, in quanto detterà norme di carattere generale; tuttavia, è allo studio un provvedimento di sanatoria per quanti sono stati danneggiati, negli anni passati, da altri terremoti. Naturalmente, come è facile comprendere, vi è un problema di copertura di queste spese ed anche di priorità dei problemi che si intendono risolvere.

Per esempio, vi dirò che nella mia regione, le Marche, negli anni 1943, 1950 e 1951 vi sono stati tre terremoti che hanno dato luogo a tre-quattro-cinque leggi di provvidenze; ebbene, malgrado l'emanazione di tutte queste norme, c'è ancora gente che, pur avendo ricostruito le proprie abitazioni, danneggiate, con regolare decreto del Ministero dei lavori pubblici, è ancora in attesa del contributo; esistono pertanto delle gravi obbligazioni dello Stato in questo campo e, quindi, si dovrà seguire un criterio di priorità nell'assegnazione dei pochi fondi di cui disponiamo.

Per quanto riguarda la costituzione della Commissione di studio per l'auspicata legge organica sugli interventi dello Stato a favore delle zone e delle popolazioni colpite da calamità naturali, sono veramente lieto di avere anche in questa sede, oltre che alla Camera dei deputati dove ho avuto l'onore di sostituire il Ministro nella discussione del bilancio del mio Dicastero, raccolto l'unanimità dei consensi. Questa unanimità mi fa particolarmente piacere in

quanto, avendo io l'idea di proporre la costituzione di questa Commissione per lo studio della legge in questione, avrò ogni cura affinchè questi lavori si svolgano nel modo più rapido e proficuo e con l'aiuto di voi tutti.

Oltre al Ministero dei lavori pubblici, saranno invitati a collaborare anche i Ministeri dell'interno, dell'agricoltura, dell'industria e del lavoro, per la parte del provvedimento che loro interesserà. Naturalmente, la legge non prevederà finanziamenti, per i quali invece, come del resto è stato auspicato anche in questa sede, si provvederà annualmente nella maniera più cospicua possibile, trasferendo negli esercizi successivi i fondi che rimarranno inutilizzati. In tal modo, si verrà a creare un fondo per far fronte alle calamità che si potranno verificare nel nostro Paese.

Vi ringrazio, quindi, del vostro consenso, e mi sento particolarmente impegnato. Ritengo che la Commissione di studio possa iniziare i suoi lavori forse anche prima di Natale: naturalmente gradirò molto i suggerimenti che potranno venire da questa Commissione del Senato, anzi io stesso li solleciterò. Sono d'accordo, infatti, sull'opportunità — già rilevata dall'onorevole Presidente — che le Commissioni parlamentari, avvalendosi anche dei rapporti di cordialità personale esistenti, diano un contributo anche alla elaborazione del disegno di legge in sede ministeriale, evitando così che questo arrivi alla discussione senza alcuna preparazione.

C R O L L A L A N Z A . Vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario di Stato di chiamare possibilmente a far parte della Commissione di studio, in qualità di esperto, l'ex Presidente della nostra Commissione, ex Direttore generale dei servizi speciali, cioè dell'ufficio che si occupa delle calamità pubbliche al Ministero dei lavori pubblici, il senatore Domenico Romano; egli ha una competenza enorme in materia e, pertanto, è in condizione di portare un contributo notevole alla elaborazione della legge in questione.

D E' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Ringrazio il senatore Crollalanza della segnalazione: abbiamo bisogno, infatti, di gente che abbia voglia di lavorare e che abbia competenza in materia.

Ringrazio ancora vivamente gli onorevoli senatori per la sensibilità dimostrata nei confronti di questi problemi, in particolare sono molto lieto che si siano orientati verso l'approvazione del provvedimento nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E *f.f. relatore.* A questo punto, però, devo richiamare ancora una volta l'attenzione degli onorevoli colleghi sul parere preclusivo della 5ª Commissione nei confronti dell'articolo 15.

In verità devo dire che sono un po' perplesso, in quanto non so se sia possibile, nonostante tale riserva, procedere all'approvazione del disegno di legge.

C O R B E L L I N I . Quando non si riferisce esplicitamente alla copertura finanziaria, il parere della Commissione finanze e tesoro costituisce solo un consiglio e non è preclusivo.

G E N C O . L'esenzione venticinquennale, che nell'articolo 15 viene ridotta a quindici anni, sussiste già tutte le volte che si demolisce un fabbricato perchè fatiscente e si ricostruisce *ex novo*: non vedo, pertanto, per quale motivo vogliamo fare, per così dire, i Borboni proprio nei confronti dei terremotati del Sannio e dell'Irpinia. (*Commenti*).

D E' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Mi si permetta di dire anzitutto che si tratta di un parere, a mio avviso, non formulato in maniera drastica, tassativa, perentoria. Tuttavia, se la Commissione finanze e tesoro troverà qualcosa da ridire sul nostro operato, si potrà sempre obiettare che il rappresentante del Governo ha dichiarato in primo luogo che potranno ottenere l'esenzione fiscale soltanto i fabbricati riparati col contributo dello Stato, il quale viene concesso previo decreto del Ministro dei lavori pubblici; in secondo luogo, che l'Amministrazione ha sempre un potere di controllo, attraverso la

potestà di certificazione preliminare, previsto per la concessione dei benefici dall'articolo 11 della legge 4 novembre 1963, n. 1465; in terzo luogo, che il Ministero si impegna a diramare istruzioni, mediante circolare, affinchè tale norma, di carattere eccezionalissimo, sia interpretata nella maniera più severa.

Prendo comunque su di me la responsabilità di insistere per l'approvazione immediata del provvedimento in esame.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore*. Ritengo che le ulteriori, precise e impegnative dichiarazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario di Stato abbiano ormai eliminato del tutto le perplessità suscitate dalla formulazione dell'articolo 15 e che si possa, quindi, procedere con tranquillità all'approvazione del provvedimento.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I limiti di contributo previsti dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, sono elevati nelle misure previste dai primi quattro commi dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, come risultano modificati dalla legge 31 maggio 1964, n. 357.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è sostituito dal seguente:

« Ai prestatori di lavoro subordinato, pubblici e privati, nonchè ai pensionati, compete in ogni caso il contributo di cui alla lettera *a*), sempre che a formare il reddito complessivo netto assoggettato a imposta complementare per l'anno 1961, i redditi diversi da quelli delle categorie *C*/1 e *C*/2 abbiano concorso per un importo complessivo non superiore a lire 300.000 ».

(*È approvato*).

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è sostituito dal seguente:

« Per i lavori di riparazione ultimati entro dodici mesi e per quelli di ricostruzione ultimati entro diciotto mesi dalla data di comunicazione dell'approvazione della perizia o di concessione dell'anticipazione di cui all'articolo 8 il contributo di cui all'articolo 3 è elevato del 10 per cento ».

(*È approvato*).

Art. 4.

All'articolo 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è aggiunto il seguente comma:

« La spesa per la demolizione e lo sgombero dei materiali sulle aree di cui al presente articolo è a carico dello Stato ».

(*È approvato*).

Art. 5.

All'articolo 8 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è aggiunto il seguente comma:

« L'anticipazione è revocata qualora i lavori non abbiano inizio entro sei mesi dalla data di comunicazione della relativa concessione o entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per le anticipazioni già concesse anteriormente ad essa, tranne proroga accordata per cause di forza maggiore dal Provveditore alle opere pubbliche ».

(*È approvato*).

Art. 6.

Gli Enti indicati nel primo comma dell'articolo 14 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sostituito dall'articolo 6 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, sono altresì autorizzati a sostituirsi ai proprietari che ne facciano richiesta dietro cessione del contributo loro

spettante, nella ricostruzione delle unità immobiliari adibite ad esercizio artigianale o commerciale o professionale.

Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, modificato dall'articolo 6 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, è soppresso con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

(*È approvato*).

Art. 7.

L'articolo 15 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è sostituito dal seguente:

« Le unità immobiliari costruite ai sensi dell'articolo precedente sono di proprietà dei privati. Gli Enti costruttori hanno diritto di iscrivere su di essi ipoteca a garanzia della eventuale differenza tra il costo dell'unità immobiliare e l'importo del contributo erogato a norma dell'articolo 3.

Tale differenza sarà rimborsata agli Enti costruttori entro il termine massimo di 25 anni, al tasso di interesse del 4 per cento ».

(*È approvato*).

Art. 8.

Coloro che entro i termini prescritti dal quarto comma dell'articolo 16 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni, abbiano presentato domanda alla Cassa per il Mezzogiorno per ottenere i beneficî previsti per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati rurali ed annesse pertinenze possono optare, prima che sia intervenuto il decreto di concessione, per la procedura normale prevista per la ricostruzione o riparazione di fabbricati adibiti ad uso di civile abitazione, ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni, notificando tale loro volontà all'Ufficio del Genio civile competente per territorio.

I proprietari di fabbricati rurali distrutti o danneggiati dal terremoto possono anche effettuarne la ricostruzione sia nel centro abitato sia in agglomerati, esistenti o in formazione, in altre contrade rurali nel territorio dello stesso Comune.

(*È approvato*).

Art. 9.

La Cassa per il Mezzogiorno, per provvedere agli adempimenti connessi all'attuazione degli articoli 16 e 17 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è autorizzata ad istituire presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli una sua delegazione, presieduta da un consigliere di amministrazione, con il compito di procedere all'istruttoria delle domande ed alla concessione dei contributi.

(*È approvato*).

Art. 10.

Il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 18 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sono sostituiti dal seguente:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a procedere a totale carico dello Stato, direttamente o mediante l'opera degli Enti interessati, entro i limiti che saranno annualmente determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, alle opere di sistemazione, di riparazione e di ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, di edifici comunali, di edifici di proprietà delle Province e dei Comuni adibiti a pubblici servizi, di acquedotti, fognature, ambulatori comunali, cimiteri ed altre opere igieniche e sanitarie, edifici scolastici e scuole materne con arredamenti e attrezzature relativi, campi ed impianti sportivi e ricreativi comunali con le relative attrezzature, impianti comunali inerenti all'espletamento dei servizi pubblici esistenti, parchi e giardini comunali, piazze, chiese parrocchiali, succursali ed assimilate e relative case canoniche, strade statali, provinciali, comunali, vicinali, edifici adibiti ad uso di culto e beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi presidenziali 27 giugno 1946, n. 35,

e 29 maggio 1947, n. 649, ratificati con modifiche dalla legge 10 agosto 1950, n. 784 ».

(*È approvato*).

Art. 11.

All'articolo 21 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è aggiunto il seguente comma:

« I piani di ricostruzione hanno valore di piani particolareggiati di esecuzione ».

(*È approvato*).

Art. 12.

L'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, è sostituito dal seguente:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a procedere a totale carico dello stanziamento di cui all'articolo 1 ed in sostituzione dei Comuni, alle espropriazioni delle aree edificabili ricadenti nei piani di zona o nei piani di ricostruzione di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, nonchè alle espropriazioni delle aree ricadenti nei piani di zona e destinate alla viabilità pubblica.

Le aree sono assegnate gratuitamente ai Comuni per l'attuazione dei piani di cui al comma precedente.

Il Ministro dei lavori pubblici determina con proprio decreto i criteri per l'assegnazione delle aree.

Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione si applica la legge 29 settembre 1964, n. 847 ».

(*È approvato*).

Art. 13.

Il termine fissato dall'articolo 22 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, prorogato al 10 novembre 1964 dalla legge 4 novembre 1963, n. 1465, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1965.

(*È approvato*).

Art. 14.

La gestione delle opere e la concessione dei contributi previsti dalla presente legge a carico del Ministero dei lavori pubblici sono demandate ai Provveditorati alle opere pubbliche competenti per territorio.

(*È approvato*).

Art. 15.

L'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati e relative sovrimposte prevista per le ricostruzioni all'articolo 11 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, è estesa ai fabbricati riparati, limitatamente ad un periodo di 15 anni.

(*È approvato*).

Art. 16.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai lavori di ricostruzione e riparazione di edifici non ancora ultimati alla data di entrata in vigore della legge 31 maggio 1964, n. 357.

(*È approvato*).

Art. 17.

Il termine per chiedere i benefici previsti dalla presente legge è di otto mesi a decorrere dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Art. 18.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,05.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari